

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER 700 C.P.C.**

Nell'interesse del sig. **MANNINO Benedetto**, nato a Palermo (PA), il 14.11.1970, avente C.F. MNNBDT70S14G273M, residente in Borgetto (PA), in via Armando Diaz n. 24, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti **Giuseppina M. Ilaria MARAZZOTTA** del foro di Enna (C.F. MRZGPP79R56C341Y, pec: [gmi.marazzotta@pecavvpa.it](mailto:gmi.marazzotta@pecavvpa.it)) e dell'avv. **Piero Antonio RAPPA** del foro di Palermo (C.F. RPPPNT89M02G348L, pec: [pieroantonio.rappa@pec.it](mailto:pieroantonio.rappa@pec.it)) presso il cui studio sito in Palermo (PA), in Piazza Castelnuovo n. 35 è elettivamente domiciliato giusta procura in foglio separato da intendersi accluso al presente ricorso.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 134, co. 3 e 136, co.3, c.p.c. gli scriventi procuratori si dichiarano disponibili a ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente ricorso al fax n. e agli indirizzi pec: [gmi.marazzotta@pecavvpa.it](mailto:gmi.marazzotta@pecavvpa.it) comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna e pec: [pieroantonio.rappa@pec.it](mailto:pieroantonio.rappa@pec.it) comunicato all'Ordine degli Avvocati di Palermo.

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588 – pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), in viale Trastevere n.76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma (RM), in via dei Portoghesi n.12 (pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it));

**MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** (C.F. 80022410486 – pec: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Firenze (Fi), rappresentato e difeso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato *ex lege* in via degli Arazzieri n. 4 (pec: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it));

**MIUR – UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE** (C.F. 80019530486 – pec: [uspfifi@postacert.istruzione.it](mailto:uspfifi@postacert.istruzione.it)), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Firenze (FI), in via Mannelli n. 113, rappresentato e difeso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato *ex lege* in via degli Arazzieri n. 4 (pec: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it));

**E NEI CONFRONTI DI**



tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio Scolastico per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

### PER

la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per l'anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina, e la conseguente rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di punti 19,80 (14,40+5,40) con riferimento al profilo assistente Amministrativo, punti 18,80 (13,40+5,40) con riferimento al profilo di Assistente Tecnico e punti 18,50 (13,10+5,40) con riferimento al profilo Collaboratore scolastico.

Si precisa sin da subito che il punteggio 5,40 è ottenuto sottraendo 0,60 punti – già riconosciuti al ricorrente per il servizio militare svolto – ai 6 punti che il Ministero avrebbe dovuto riconoscere *ab origine*.

### IN FATTO

In data 15.04.2021 il sig. Mannino Benedetto presentava domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 per la provincia di Palermo. **(All.1)**

Il ricorrente a tal fine dichiarava: di aver conseguito il Diploma di Maturità in data 23.05.1991 presso l'Istituto Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo (PA) **(All.2)**, di aver conseguito la certificazione informatica PEKIT in data 14.04.2021, di aver conseguito l'attestato di dattilografia in data 15.04.2021, di aver prestato servizio presso il Corpo Forestale di Palermo dal 1991 al 2019 (per periodi non consecutivi) per un totale di 4.997 giorni di servizio **(All.3)**, e tra i titoli di servizio dichiarava di aver prestato servizio militare dal 06.05.92 al 05.05.93 **(All.4)**, per un totale di 12 mesi; dichiarava, infine, di avere un figlio a carico.

Il ricorrente veniva inserito in graduatoria e allo stesso veniva attribuito un punteggio complessivo di 14,40 punti per Assistente Amministrativo **(All.5)**, 13,40 punti per Assistente Tecnico **(All.6)** e 13,10 punti per Collaboratore Scolastico **(All.7)**.

In data 03.12.2021, l'Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Firenze (FI) comunicava al sig. Mannino Benedetto il Decreto di convalida punteggio graduatorie di III Fascia Ata 2021/2024 convalidando i punteggi sopra specificati **(All.8)**.



Veniva, pertanto, applicato il D.M. 50/2021 (**All.9**) per la valutazione dei titoli di servizio ai sensi del quale *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”* e cioè 0,05 per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni per un totale di 0,60 punti per ogni anno di servizio. Non veniva, pertanto, applicato il punteggio di 0,50 per ogni mese e o frazione di mese superiore 15 giorni o 6 punti per ogni anno, previsto espressamente per il servizio di leva svolto in costanza di nomina e, alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali, anche per il servizio svolto non in costanza di nomina. Alla luce di ciò, veniva attribuito al sig. Mannino Benedetto il punteggio di 0,60 per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

Tale valutazione è in aperto contrasto con le ultime pronunce giurisprudenziali che hanno disapplicato il D.M. 50/2021 e i precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 perché in contrasto con l'art 52 della Costituzione che così statuisce *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”* e con le altre norme di rango primario.

Pertanto, alla luce delle recenti pronunce, poiché il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo idoneo per l'accesso al suo profilo professionale (**All. 2**), ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina per un periodo di 12 mesi, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire 0,50 punti per ogni mese di servizio per un totale di 6 punti e non 0,05 punti per un totale di 0,60 punti.

A tal fine questa difesa, in data 23.02.2023 ha presentato formale diffida e messa in mora (**All. 10**) al Miur, all'ufficio scolastico regionale per la Toscana e all'ufficio scolastico per la Toscana – ambito territoriale di Firenze al fine di ottenere il riconoscimento di 6 punti per lo svolgimento del servizio militare.

Tuttavia tale nota è rimasta priva di riscontro alcuno.

## IN DIRITTO

### I

#### **ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 50/2021 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 569, CO.3, D.LGS. N. 297/1994, DELL'ART. 20 L. 958/1986 E DELL'ART. 52 COST.**

Il ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. 50/2021 (nonché dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017) nella parte in cui all'allegato A prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge **prestati in costanza di rapporto di impiego** sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo, in tal modo, a coloro che hanno maturato il servizio militare di leva non in costanza di nomina di vedersi attribuito nelle graduatorie il punteggio riconosciuto a coloro i quali hanno svolto servizio militare in costanza di nomina (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).



La suddetta disposizione si pone in contrasto con quanto statuito dall'art. 569, comma 3, del D.Lgs 297/1994, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* nonché con l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 che ai commi 1 e 2 dispone che *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Ebbene, per granitica giurisprudenza (**Ail.11**), dell'art. 2050 deve farsi una interpretazione costituzionalmente orientata per cui i primi due commi si integrano, nel senso che il secondo, lungi dal porsi in contrapposizione con il primo, ne offre una specificazione, precisando che la portata generale di cui al primo comma debba ritenersi estesa anche ai servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, senza che possano escludersi quelli prestati anteriormente. Infatti, la Cassazione con la sentenza n. 5679/2020 si è pronunciata nel senso che *una contrapposizione tra questi due commi sarebbe testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il primo comma si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il secondo comma ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*. Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina.

Sulla questione, com'è noto, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che con la recentissima sentenza del 09.01.2023, richiamando il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che *il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*.

Per mero scrupolo difensivo si riporta anche i più recenti orientamenti di merito sul punto. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1115/2023 ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria provvisoria per il personale ATA per il triennio 2021/2024 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Palermo, del servizio di leva e dei servizi sostitutivi assimilati prestati non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto. Nello stesso senso il Tribunale di Roma che con la sentenza n. 5031/2023 ha riconosciuto il diritto di chi ha svolto il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata e 12 punti come docente.



Stante la manifesta illegittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui prevede un punteggio differenziato per il servizio militare svolto non in costanza di nomina appare necessario chiedere la disapplicazione di suddetta norma e il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

\*

## ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

### EX ART. 700 C.P.C.

### IN CORSO DI CAUSA

Il sig. Mannino Benedetto, *ut supra* rappresentato e difeso, propone istanza per ottenere l’emanazione di un provvedimento cautelare d’urgenza *ex art.* 700 c.p.c. con cui venga dichiarato l’immediato riconoscimento dell’integrale punteggio relativo al servizio di leva da lui svolto dal 06.05.1992 al 05.05.1993, stante l’imminente indizione del bando, prevista per marzo 2024, per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2024-2027.

Com’è noto, presupposti indefettibili per la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* che nel caso *de quo* sono entrambi sussistenti nei seguenti termini:

- Per quanto concerne il *fumus boni iuris* appare evidente la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l’esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva, stante la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità concorde nel parificare il servizio militare svolto non in costanza di nomina al servizio militare svolto in costanza di nomina. L’orientamento giurisprudenziale più recente è ormai concorde nel disapplicare il D.M. n. 50 del 03.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina, stante l’illegittimità di tale disposizione perché in contrasto con l’art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con l’art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 e con l’art. 52 della costituzione.

- Relativamente al *periculum in mora* corre obbligo rilevare che il mancato riconoscimento di 5,40 punti (6-0,60) per il servizio militare prestato non in costanza di nomina ha comportato una collocazione in graduatoria inferiore rispetto a quella spettante al sig. Mannino alla luce dei motivi sin qui esposti. Ebbene, la collocazione in graduatoria in una posizione inferiore comporta minori possibilità di ottenere l’assegnazione di un posto di lavoro. Infatti, nonostante l’odierno ricorrente abbia, nel corso del 2022, stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, in qualità di Assistente tecnico supplente (**Ail.10**) tuttavia tale circostanza non è idonea ad escludere la sussistenza del *periculum in mora*. Infatti, poiché



l'aggiornamento delle prossime graduatorie è previsto nel mese di marzo 2024, l'odierno ricorrente, in attesa della conclusione del presente procedimento, si troverebbe, anche questa volta, a partecipare con un punteggio inferiore rispetto a quello a lui spettante. Ciò provocherebbe un grave pregiudizio perché si vedrebbe scavalcato da altri concorrenti che solo formalmente appaiono con un punteggio più alto, con la conseguenza che con ogni probabilità non riuscirà ad ottenere un altro contratto di supplenza per un periodo di tempo prolungato, perché ingiustamente scavalcato da altri.

Pertanto, la mancata adozione dell'istanza cautelare *de qua* e la necessità di attendere la conclusione del giudizio comporterebbero il protrarsi di tale pregiudizio provocando così la perdita di *chances* occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito. Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per natura non suscettibili di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

Altro pregiudizio grave e irreparabile è quello derivante dalla perdita di *chance* di ottenere convocazioni per supplenze più durature o più frequenti – che, con un punteggio superiore rispetto a quello a lui erroneamente attribuito, sicuramente otterrebbe – tali da determinare un incremento del punteggio. Infatti, come illustrato, per ogni supplenza della durata di un mese o di frazioni di mese superiori ai 15 giorni anche non consecutivi viene riconosciuto un punteggio di 0,50 punti per un massimo di 6 punti. Ebbene, appare evidente che se il sig. Mannino Benedetto non potrà partecipare alle nuove graduatorie di circolo di III fascia con il punteggio corretto subirà un pregiudizio grave e irreparabile anche sul versante della perdita della *chance* di accumulare punteggio per gli anni successivi o per partecipare alla graduatoria di I fascia.

\*

Tutto ciò premesso il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti:

## CONCLUSIONI

### **PRELIMINARMENTE, IN VIA CAUTELARE:**

**ACCERTARE** per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, e per l'effetto

**DISPORRE** - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Palermo, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio pari a 6 relativo al servizio di leva prestato.



## NEL MERITO:

Previo disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*;

- 1) **ACCERTARE, RITENERE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni relativo al periodo di leva prestato per un totale di 6 punti e,
- 2) **PER L'EFFETTO, CONDANNARE** parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Firenze, per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, attribuendo al sig. Mannino il punteggio di 6 punti per servizio militare svolto non in costanza di nomina in luogo del punteggio di 0,60 punti;
- 3) **IN VIA ISTRUTTORIA:** si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;
- 4) **CONDANNARE** controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi

\*

## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Toscana – USP Firenze, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di interessati ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa



## CHIEDE CHE

l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto:

- quanto al MIUR: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura generale dello Stato;
- quanto a USR Toscana e USP Firenze: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza siano pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Si allega:

0. Procura alle liti;
1. Domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 per la provincia di Palermo;
2. Diploma di maturità;
3. Certificati;
4. Foglio di congedo;
5. Graduatoria A.A.;
6. Graduatoria C.S.;
7. Graduatoria A.T.;
8. Decreto di convalida di punteggio;
9. D.M. 50/2021;
10. Diffida e messa in mora;
11. Contratti a tempo determinato;
12. Precedenti giurisprudenziali;
13. CCNL;
14. Dichiarazione di esenzione.

## DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

I sottoscritti avv.ti Giuseppina M. Ilaria Marazzotta e Piero Antonio Rappa, in qualità di difensori abilitati del sig. Mannino Benedetto nella presente controversia, dichiarano ai sensi dell'art. 14,





comma 3/bis, del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa unificato è indeterminato e che non è soggetta al pagamento del contributo unificato giusta dichiarazione di esenzione allagata.

Palermo, 4 settembre 2023

Avv. Giuseppina M. Ilaria Marazzotta

Avv. Piero Antonio Rappa

